



# Dividendi e riserve

## Distribuzione a persone fisiche

### Effetti con la riforma

**di Giuseppe Rebecca**

*Dottore commercialista in Vicenza, partner Synergia Consulting Group*

La legge delega di riforma è stata approvata (L. 7 aprile 2003, n. 80, in "il fisco" n. 16/2003, fascicolo n. 2, pag. 2519) e il testo del nuovo Tuir, come prima ipotesi di lavoro, limitatamente alle previsioni di cui agli artt. 3 e 4 di detta delega, è già disponibile in rete.

Ci sono dei punti ancora non definiti, quali aliquote di imposta e percentuali di imposizione dei dividendi e dei *capital gains*, le aliquote sono però già previste nella legge delega, mentre per la percentuale di imponibilità nulla è stato ad oggi indicato.

Tenuto anche conto dell'interesse che risulta dal *forum* predisposto dal Ministero, pare opportuno un sommario riepilogo della situazione, limitatamente ai dividendi.

#### Situazione *ante* riforma

*Ante* riforma vige il regime del credito di imposta, regime che consente la "traslazione" direttamente ai soci, delle imposte pagate dalla società, come pure, in certi casi, dei benefici (canestro B).

In buona sostanza, l'Irpeg pagata dalla società può oggi essere considerata come credito di imposta (canestro A) a favore del socio, in caso di distribuzione di dividendi o di riserve.

Nel caso di soci persone fisiche, l'imposizione complessiva sul reddito prodotto da una società di capitali, ipotizzando di distribuirlo integralmente, è pertanto pari alle aliquote progressive dell'Irpef.

In presenza di partecipazioni non qualificate, si ha l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, salvo opzione per il regime ordinario, di norma più conveniente.

#### ANTE RIFORMA

Partecipazioni	Trattamento dei dividendi	Note
Non qualificate	Imposta sostitutiva 12,50% oppure opzione per regime normale (vedi sotto)	
Qualificate	Dividendo da dichiarare, maggiorato del credito di imposta, che è riconosciuto in detrazione	Particolari limitazioni in caso di canestro B

### Situazione *post* riforma

Con la riforma il sistema impositivo cambia totalmente; sotto l'aspetto tributario, i soggetti società e soci sono assolutamente distinti e in modo distinto saranno trattati.

L'aliquota prevista per l'Irs (che sostituisce l'Irpeg), in luogo dell'Irpeg, è del 33 per cento e il socio

il fisco

persona fisica dovrà dichiarare l'intero dividendo e pagare l'Ire (che sostituisce l'Irpef), con aliquota del 23 per cento e del 33 per cento oltre i 100.000 euro. Solo parte del dividendo sarà tassata; ad oggi non è ancora stata stabilita tale percentuale. Nessun credito di imposta per l'Irs pagata dalla società.

In caso di partecipazione non qualificata, imposta sostitutiva del 12,50 per cento, sempre.

### POST RIFORMA

Partecipazioni	
Non qualificate	12,50% a titolo di imposta sostitutiva, sempre
Qualificate	Ire 23% o 33% su parte del dividendo Nessun riconoscimento di credito di imposta

Non è dato sapere, al momento, quale sarà la percentuale di imponibilità.

Dalla relazione tecnica del 13 febbraio 2002 si evince che in ogni caso dalla riforma è previsto, rispetto ad oggi, un aumento di gettito, anche con una eventuale esclusione totale del dividendo dal reddito (con esclusione totale, incremento totale del gettito di circa 100 milioni di euro).

Da più parti si è ipotizzata una percentuale di imponibilità del 50 per cento; non ci sono però elementi certi per una scelta di questo tipo.

il fisco

### Esemplificazioni varie

Può risultare interessante una breve analisi sintetica delle diverse situazioni.

Dapprima si *analizza* l'onere complessivo a carico di società e soci derivante dalle imposte dirette, Irap esclusa, nell'ipotesi di integrale distribuzione dell'utile.

Si esamina poi la situazione delle riserve, verificando gli effetti di una eventuale distribuzione *ante* o *post* riforma.

**A) DISTRIBUZIONE 100% DEL REDDITO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, A PERSONA FISICA, PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

SCAGLIONI (euro)	OGGI			FUTURO		Differenza assoluta su 100 di utili realizzati B su A
	Aliquote 2003	Tassazione complessiva società (34%) e soci con utilizzo del correlato credito di imposta	Netto per la persona fisica su 100 di utili A	Tassazione futura complessiva (ipotesi dividendi tassati al 50%)	Netto per la persona fisica su 100 di utili B	
fino a 15.000	23%	23%	77	40,70% <sup>1</sup>	59,30	-17,70
da 15.000 a 29.000	29%	29%	71	40,70%	59,30	-11,70
da 29.000 a 32.600	31%	31%	69	40,70%	59,30	-9,70
da 32.600 a 70.000	39%	39%	61	40,70%	59,30	-1,70
da 70.000 a 100.000	45%	45%	55	40,70%	59,30	4,30
oltre 100.000	45%	45%	55	44,05% <sup>2</sup>	55,95	0,95

**B) DISTRIBUZIONE 100% DEL REDDITO DI SOCIETÀ DI CAPITALI, A PERSONA FISICA, PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE**

fino a 15.000	23%	23%	77	45,50% <sup>4</sup>	54,50	-22,50
da 15.000 a 29.000	29%	29%	71	45,50%	54,50	-16,50
da 29.000 a 32.600	31%	31%	69	45,50%	54,50	-14,50
da 32.600 a 70.000	39%	39%	61	45,50%	54,50	-6,50
da 70.000 a 100.000	45%	45%	55	45,50%	54,50	-0,50
oltre 100.000	45%	45%	55	45,50%	54,50	-0,50

(1)  $33\% + 67 \times 23\% \times 50/100 = 40,70\%$  ipotesi di tassazione dei dividendi al 50%

(2)  $33\% + 67 \times 33\% \times 50/100 = 44,05\%$  ipotesi di tassazione dei dividendi al 50%

(3) Esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria, oggi possibile e sempre conveniente.

(4)  $33\% + 12,50\% = 45,50\%$

9) DISTRIBUZIONE VECCHIE RISERVE, ANTE E POST RIFORMA, A PERSONA FISICA, PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

SCAGLIONI (euro)	OGGI			FUTURO		Differenza assoluta su 100 di dividendo B su A
	Aliquote 2003	imposte nette 2003 con utilizzo credito di imposta	Dividendo netto A	Distribuzione 2004 ipotesi imponibile 50% Imposte	Dividendo netto B	
fino a 15.000	23%	-16,66% <sup>1</sup>	116,60	11,50% <sup>2</sup>	88,50	-28,10
da 15.000 a 29.000	29%	-7,57%	107,57	11,50%	88,50	-19,07
da 29.000 a 32.600	31%	-4,54%	104,54	11,50%	88,50	-16,04
da 32.600 a 70.000	39%	7,58%	92,48	11,50%	88,50	-3,98
da 70.000 a 100.000	45%	16,67%	83,33	11,50%	88,50	5,17
oltre 100.000	45%	16,67%	83,33	16,50% <sup>3</sup>	83,50	0,17

(1)  $100 + 51,51 = 151,51 \times 23\% = 34,85 - 51,51 = -16,66$

(2)  $100 \times 50\% = 50 \times 23\% = 11,50$

(3)  $100 \times 50 = 50 \times 33\% = 16,50$

D) DISTRIBUZIONE VECCHIE RISERVE, ANTE E POST RIFORMA, A PERSONA FISICA, PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

	OGGI			FUTURO		Differenza
		Imposte nette	Dividendo netto	Distribuzione 2004 0	Dividendi	
Per tutti	12,50%	12,50	87,50	12,50	87,50	0

**E) DISTRIBUZIONE VECCHIE RISERVE, ANTE E POST RIFORMA, A PERSONA FISICA, PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE, CON OPZIONE PER REGIME ORDINARIO, OGGI**

SCAGLIONI (euro)	OGGI			FUTURO		Differenza assoluta su 100 di dividendo B su A
	Aliquote 2003	Imposte nette 2003 con utilizzo credito di imposta	Dividendo netto  A	Distribuzione 2004 Imposte nette	Dividendo netto  B	
fino a 15.000	23%	-16,66% <sup>1</sup>	116,60	12,50%	87,50	-29,10
da 15.000 a 29.000	29%	-7,57%	107,57	12,50%	87,50	-20,07
da 29.000 a 32.600	31%	-4,54%	104,54	12,50%	87,50	-17,04
da 32.600 a 70.000	39%	7,58%	92,48	12,50%	87,50	-4,98
da 70.000 a 100.000	45%	16,67%	83,33	12,50%	87,50	4,17
oltre 100.000	45%	16,67%	83,33	12,50%	87,50	4,17

(1)  $100 + 51,51 = 151,51 \times 23\% = 34,85 - 51,51 = -16,66$

Dalla *Tabella A*) (partecipazioni qualificate) risulta che l'imposizione complessiva, ipotizzando una distribuzione integrale dell'utile prodotto da società di capitali nei confronti di soci persone fisiche, è superiore, con la riforma, fino a 70.000 euro di scaglione di reddito.

Per redditi complessivamente superiori, la riforma è più conveniente.

Ciò, come si è detto, nell'ipotizzata previsione di una imposizione del dividendo al 50 per cento, dato ancora non stabilito.

Dalla *Tabella B*), relativa a partecipazioni non qualificate, risulta, tenuto conto dei più volte citati presupposti, che la riforma è sempre e comunque peggiorativa.

Dalla *Tabella C*), relativa all'ipotesi di distribuzione di riserve già in essere nella società, limitata quindi l'analisi al solo socio, risulta che per redditi bassi è molto più conveniente ripartire le riserve stesse *ante* riforma, mentre per redditi alti è il contrario. Ciò sempre nell'ipotesi di imponibilità al 50 per cento.

Dalla *Tabella D*), relativa a partecipazioni non qualificate, risulta la perfetta coincidenza.

Infine, dalla *Tabella E*), relativa a partecipazioni non qualificate con opzione, oggi, per il regime ordinario, analizzando solo l'effetto sul socio persona fisica, la riforma sarebbe peggiorativa per soggetti fino a 70.000 euro di utile, migliorativa per soggetti con reddito superiore.

Peraltro a conclusioni in parte diverse si potrebbe arrivare ove fossero considerate percentuali di imposizione dei dividendi diverse da quella ipotizzata del 50 per cento.

### Le esenzioni

Il regime dei canestri consente la traslazione dei benefici, in certi casi, dalla società ai soci. Ciò con l'utilizzo del canestro (virtuale) B.

Si tratta di un sistema un po' complesso, forse superato dalla dinamica delle economie dei vari Stati, ma che funziona.

Il criterio sottostante è il seguente: se c'è una agevolazione, ove fosse limitata alla sola Irpeg, di fatto sarebbe vanificata, in sede di distribuzione ai soci. Con il meccanismo del canestro B si consente di traslare il beneficio.

Con la riforma tale possibilità svanisce. E quindi, nel caso di persona fisica titolare di azioni o quote, le eventuali agevolazioni o riduzioni di aliquote godute dalla società non producono beneficio alcuno al socio, ove tale reddito fosse distribuito. Anche in questo caso l'aggravio tributario complessivo è di tutta evidenza. In definitiva, le agevolazioni o esenzioni vengono di fatto denegate, dovendo il socio persona fisica pagare come su un utile normale.

Può risultare interessante segnalare come la Riforma appena approvata dal Congresso americano preveda che l'imposizione sui dividendi sia al massimo del 15 per cento (ex 38,6 per cento), ancorché la diminuzione sia limitata nel tempo.

### Conclusioni

Per poter procedere ad una corretta analisi dell'imposizione globale tra società di capitali e persone fisiche che percepiscano dividendi è necessario conoscere la percentuale di imponibilità del dividendo stesso, relativamente alle partecipazioni qualificate, percentuale oggi non nota.

Ad ogni buon conto, le linee di tendenza sono un aggravio complessivo per redditi personali bassi e un vantaggio per redditi elevati, con convenienza a distribuire le riserve *ante* riforma.

Ciò sempreché non venga introdotta una normativa transitoria, per la "trasformazione" dei canestri e tenuto altresì conto delle clausole di salvaguardia (nessuno dovrà pagare più imposte, con il nuovo sistema, rispetto al vecchio).